

Verbale assemblea straordinaria associazione del 09/03/22

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di marzo, alle ore 11:00, presso Associazione Ermes Puglia APS, di Gallipoli, Corso Italia 120, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Ermes Puglia APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Maurizio Rima, verbalizza la Sig. Isabella Forte.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 7 soci su n° 7 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

A termine della lettura dello statuto l'Assemblea straordinaria è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea straordinaria con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Isabella Maria Forte

Il Presidente

Maurizio Rima

**Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL **16 MAR. 2022**

SERIE 3 NUMERO 109

VERSATE EURO 0 (SSSENE)

Funzionario Referente
Giuseppe Di Sansimone





UFFICIO PROVINCIALE DI CASSANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
RUBRICA 10-1
SEPT. NUMERO
10-1

ATTO COSTITUTIVO

In data 20/04/2018, in GALLIPOLI (LE) in Corso Italia n. 120, si sono seguenti cittadini per costituire l'Associazione denominata "Associazione Ermes Puglia APS".

1- TOMASI CLAUDIA SANTA nata a CASARANO (LE) il 01/11/1986 e residente a GALLIPOLI (LE) in Via S. Natali n.9 titolare del C.F.: TMSDDS86S41B936Q;

2- RIMA MAURIZIO nato a MILANO (LE) il 30/06/1974 e residente a GALLIPOLI (LE) in Via S. Natali n.9 titolare del C.F.: RMIMRZ74H30F205T;

3- FINOLEZZI ANTONIO nato a PARABITA (LE) il 20/06/1974 e residente a PARABITA (LE) in Via Ferrara n. 16 titolare del C.F.:FNLNTN74H26G325X ;

4- MEMMI GIUSEPPE nato a CASARANO (LE) il 20/03/1957 e residente a CASARANO (LE) in Via Parigi n.2 titolare del C.F.: MMMGPP57C20B936K;

5- FORTE ISABELLA MARIA nata a GAGLIANO DEL CAPO (LE) il 03/03/1984 e residente a CORSANO (LE) in Via Mascagni n.68 titolare del C.F.:FRTSLL84C43D851N;

6- RIMA PANTALEO nato a GALLIPOLI (LE) il 02/01/1943 e residente a GALLIPOLI (LE) in Via S.S. GALLIPOLI - ALEZIO, n.0 titolare del C.F.: RMIPTL43A02D883E;

7- D'AMBROSIO GIOVANNA nata a CAMPAGNA (SA) il 25/09/1946 e

residente a CAMPAGNA (SA) in Via AVIGLIANO titolare del C.F.:

DMBGNN46P65B492P.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. RIMA MAURIZIO il quale a sua volta nomina suo Segretario la sig.ra TOMASI CLAUDIA SANTA.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Lo Statuto stabilisce che l'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. L'Associazione opera nella promozione della cultura in generale e principalmente nella formazione, aggiornamento ed orientamento professionale al lavoro. In particolare l'associazione si propone di promuovere per i propri soci e per i potenziali associati qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le competenze, le capacità e le conoscenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale.

L'associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione opera nella promozione della cultura in generale e principalmente nella formazione, aggiornamento ed orientamento professionale al lavoro. In particolare l'associazione si propone di promuovere per i propri soci e per i potenziali associati qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le



competenze, le capacità e le conoscenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale.

L'associazione Ermes Puglia APS, esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere f) k) e i). Esercita e organizza attività di promozione sociale, culturale, ricreative in generale, con particolare riguardo ai settori delle attività ricreative anche mentali, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area dei giochi sociali educativi in genere. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi mirati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 Agosto 1991, n. 281;

	d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	e) formazione universitaria e post-universitaria;	
	f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;	
	h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della Legge 6 Giugno 2016, n. 106;	
	m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alle Legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;	
		4

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

A tal fine, nel settore della formazione e dell'aggiornamento professionale, l'associazione si propone, per i propri soci e per i potenziali associati, di:

a) promuovere, tenere e organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale di qualsiasi tipologia;

b) realizzare – d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale - corsi per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;

c) svolgere, nel rispetto degli scopi istituzionali dell'Associazione, attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo eventuali sovvenzioni, premi e borse di studio;

d) promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati anche nel settore sanitario e socio sanitario;

	e) organizzare corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non;	
	f) organizzare e gestire progetti in favore dei giovani: in particolare curare l'istruzione e la formazione dei giovani fino ai diciotto anni (o altro limite stabilito dalla pubblica amministrazione) nell'ambito dei percorsi triennali leFP; promuovere attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post-scuola; organizzare viaggi di istruzione e percorsi didattico-culturali in favore di scolaresche, sia in Italia che all'Estero; stilare programmi di accompagnamento e animazione ludica e culturale per gruppi nell'ambito di soggiorni in Italia e all'estero con particolare riguardo alla promozione di programmi di turismo sostenibile;	
	g) promuovere scambi giovanili in partenariato con altri organismi europei ed extra europei, partecipare come ente promotore o partner ai programmi Erasmus;	
	h) diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete Internet;	
	i) intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e programmi di ricerca e documentazione scientifica;	
	l) organizzare, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale, stage, tirocini formativi e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi delle leggi vigenti;	
	Nel settore dell'orientamento l'associazione intende, per i propri soci e per i potenziali associati:	

a) promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale in Italia, in Europa nel mondo;

b) rilevare e monitorare l'offerta di lavoro in Italia ed all'estero con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea;

c) realizzare sportelli informativi di orientamento al lavoro;

d) collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di

Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;

Ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai fini di cui all'articolo 1, nella fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione n. 139/07, nonché della Normativa vigente della Regione Puglia in ordine all'accREDITAMENTO degli organismi di formazione, l'associazione intende:

1) offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni;

2) avere progetti educativi finalizzati a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;

3) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1; ovvero contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto anche da altre sigle sindacali: federterziario scuola, cisl, uil, cgil, ecc...

4) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di Docenti in numero richiesto dalla normativa di riferimento che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in

	via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente all'area di	
	competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola	
	secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve	
	documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base	
	nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi	
	sperimentali di cui all'accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003;	
	5) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del	
	territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo	
	formativo;	
	6) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche	
	e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di	
	apprendimento;	
	7) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi	
	educativi all'istruzione e formazione sia dei giovani fino a 18 anni che degli adulti.	
	Nel settore della prevenzione del disagio sociale, della promozione del benessere	
	dell'individuo, dell'accoglienza e integrazione di migranti, per i propri soci e per i	
	potenziali associati, l'associazione propone di:	
	a) gestire servizi di accoglienza, prima assistenza e volti all'inserimento degli	
	immigrati e rifugiati da guerre o da paesi colpiti da calamità naturali nella società	
	civile attraverso attività informative, formative ed educative, di studio e di ricerca e	
	qualunque iniziativa ed attività che saranno ritenute rilevanti a tal fine da parte dei	
	soci, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università,	
	associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, etc.;	
	b) realizzare progetti di sviluppo, solidarietà e cooperazione, in loco o a distanza, a	
	favore delle popolazioni migranti con iniziative formative rivolte agli immigrati e	
		8

agli operatori che si occupano dell'immigrazione. L'associazione potrà stipulare accordi, protocolli d'intesa, convenzioni con qualsiasi ente o società sia pubblica che privata, associazione temporanea d'impresa, per lo svolgimento di tali progetti;

c) prevenire il disagio sociale privilegiando, tra tutte, progetti ed iniziative rivolte all'accoglienza, all'animazione, all'assistenza e al recupero di minori, anziani, persone in esecuzione penale, disoccupati, indigenti e qualunque iniziativa ed attività che sarà ritenuta rilevante da parte dei soci, al fine di promuovere l'inclusione sociale, anche avvalendosi di partenariati con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, etc.;

d) gestire attività attinenti ai servizi sociali volti alla dignità e al benessere degli individui, come regolamentati dalla legge regionale Puglia n.19/2006 (e relativi regolamenti attuativi), attraverso la gestione di comunità alloggio, casa alloggio, casa di riposo, residenze sanitarie assistenziali e strutture sanitarie residenziali, anche mediante convenzioni tra pubblico e privato;

e) promuovere l'assistenza psicologica e psicosociologica a favore dei genitori in conseguenza della morte del figlio;

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può:

I. Richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione, sia a livello frontale sia con formazione telematica a distanza, secondo le vigenti disposizioni di legge;

II. Avere rapporti con i mass-media per meglio diffondere le opportunità di formazione, aggiornamento ed orientamento al lavoro;

	III. Partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali per la	
	realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle	
	finalità istituzionali; partecipare a bandi di gara, concorsi e ad avvisi di misura e	
	accedere a finanziamenti pubblici regionali, nazionali del Fondo Sociale Europeo e	
	finanziamenti diretti della comunità europea;	
	IV. Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto,	
	concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;	
	V. Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle	
	operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve,	
	medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, fidejussioni, la concessione	
	di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui	
	beni oggetto degli scopi dell'Associazione;	
	VI. Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni;	
	VII. Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui	
	Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il	
	raggiungimento degli scopi dell'Associazione;	
	VIII. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario,	
	usufruttuario o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;	
	IX. Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di	
	istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a	
	quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento	
	dei suoi fini;	
	X. Tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale	
	usufruendo dei contributi regionali, nazionali e comunitari, secondo le disposizioni	
	normative vigenti in materia;	

XI. Porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico;

XII. Porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statuari.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

L'adesione alla Associazione è libera ed il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, le cariche sociali sono elettive.

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello Statuto.

Può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. (ai sensi dell'art.35 comma 3 del D. Lgs. 117/2017)

L'Associazione Erme Puglia APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento d'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. (ai sensi dell'art.36 del D. Lgs 117/2017).

In caso di estinzione o scioglimento, (ai sensi dell'art. 9. D. Lgs. 2017/117) il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



I presenti deliberano che l'Associazione venga chiamata "Associazione Ermes Puglia APS" che abbia sede legale in GALLIPOLI (LE) in Corso Italia n. 120, e nominano i seguenti signori quali componenti il Consiglio Direttivo con le relative cariche:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. RIMA MAURIZIO | - Presidente/Tesoriere |
| 2. TOMASI CLAUDIA SANTA | - Vice-Presidente |
| 3. FINOLEZZI ANTONIO | - Consigliere |
| 4. MEMMI GIUSEPPE | - Consigliere |
| 5. RIMA PANTALEO | - Consigliere |
| 6. D'AMBROSIO GIOVANNA | - Consigliere |
| 7. FORTE ISABELLA MARIA | - Segretaria |

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE ERMES PUGLIA APS"

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 - Costituzione - Finalità - Durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata "*Ermes Puglia*" di seguito detta, ai fini del presente statuto, semplicemente "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (*in sigla APS*)" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "*Ermes Puglia Associazione di promozione sociale*" in sigla denominata "*Associazione Ermes Puglia APS*". La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata da Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

2. L'Associazione ha sede legale in GALLIPOLI (LE), Corso Italia n. 120.

La sede legale dell'associazione potrà essere trasferita senza necessità di modificare il presente Statuto sia all'interno della provincia di Lecce che in qualsiasi altro comune di Italia che estero. L'associazione potrà deliberare anche l'apertura di sedi periferiche, sia sul territorio nazionale che estero, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto. Potrà affidare l'organizzazione delle sedi periferiche agli associati che ne faranno richiesta, previa delibera dell'Organo direttivo. L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dal Consiglio Direttivo. Le sedi periferiche saranno comunque sottoposte al controllo da parte del Consiglio Direttivo e potranno, comunque, essere commissariate dalla sede centrale per: mancato funzionamento per un periodo di un anno degli organi dirigenti o esecutivi; impossibilità di funzionamento degli stessi; gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi della sede centrale; mancanza di soci effettivi e attivi. Il commissariamento potrà durare un intero anno, al termine del quale il Presidente presenterà al Consiglio Direttivo della sede centrale una relazione sullo stato della sede periferica, con parere in ordine anche alla possibile chiusura della stessa.

3. L'Associazione potrà costituirsi come capofila, partner o socio di ATS, raggruppamenti, altre fondazioni e/o associazioni, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, aventi scopi istituzionali analoghi sia in Italia sia all'estero, al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

4. L'Associazione per la tutela dei propri interessi potrà costituirsi in giudizio di ogni ordine e grado, cassazione, etc., anche presso sedi giudiziarie all'estero.

Art. 2 – Assenza scopo di lucro-divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. A tali fini:

- a) Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione.
- b) Impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- c) In caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo ove previsto, ad altre associazioni aventi le medesime finalità istituzionali o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 - Finalità ed oggetto

L'associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione opera nella promozione della cultura in generale e principalmente nella formazione, aggiornamento ed orientamento professionale al lavoro. In particolare l'associazione si propone di promuovere per i propri soci e per i potenziali associati qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le competenze, le capacità e le conoscenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto.

In particolare persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere, tenere e organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale di qualsiasi tipologia;
- b) realizzare – d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale - corsi per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;
- c) svolgere, nel rispetto degli scopi istituzionali dell'Associazione, attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo eventuali sovvenzioni, premi e borse di studio;
- d) promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- e) organizzare corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non;
- f) organizzare e gestire progetti in favore dei giovani: in particolare curare l'istruzione e la formazione dei giovani fino ai diciotto anni (o altra età stabilita dagli enti pubblici) nell'ambito dei percorsi triennali IeFP; promuovere attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post-scuola; organizzare viaggi di istruzione e percorsi didattico-culturali in favore di scolaresche, sia in Italia che all'Estero; stilare programmi di accompagnamento e animazione ludica e culturale per gruppi nell'ambito di soggiorni in Italia e all'estero con particolare riguardo alla promozione di programmi di turismo sostenibile;
- g) promuovere scambi giovanili in partenariato con altri organismi europei ed extra europei e l'alternanza scuola-lavoro;
- h) diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei e, al fine di rendere più capillare l'informazione, attraverso la rete Internet;
- i) intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e programmi di ricerca e documentazione scientifica;
- l) organizzare, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale, stage, tirocini formativi e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

Nel settore dell'orientamento l'associazione intende, per i propri soci e per i potenziali associati:

- a) promuovere iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale in Italia, in Europa nel mondo;
- b) rilevare e monitorare l'offerta di lavoro in Italia ed all'estero con particolare attenzione ai Paesi dell'Unione Europea;
- c) realizzare sportelli informativi di orientamento al lavoro;
- d) collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale;

Ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai fini di cui all'articolo 1, nella fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione n. 139/07, nonché della Normativa vigente della Regione Puglia in ordine all'accreditamento degli organismi di formazione, l'associazione intende:

- 1) offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.
- 2) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;
- 3) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;
- 4) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di Docenti in numero richiesto dalla normativa di riferimento che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola

secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

5) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;

6) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;

7) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione sia dei giovani fino a 18 anni che di adulti.

Nel settore della prevenzione del disagio sociale, della promozione del benessere dell'individuo, dell'accoglienza e integrazione di migranti, per i propri soci e per i potenziali associati, l'associazione propone di:

a) gestire servizi di accoglienza, prima assistenza e volti all'inserimento degli immigrati nella società civile attraverso attività informative, formative ed educative, di studio e di ricerca e qualunque iniziativa ed attività che saranno ritenute rilevanti a tal fine da parte dei soci, d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, etc.;

b) realizzare progetti di sviluppo, solidarietà e cooperazione, in loco o a distanza, a favore delle popolazioni migranti con iniziative formative rivolte agli immigrati ed agli operatori che si occupano dell'immigrazione. L'associazione potrà stipulare accordi, protocolli d'intesa, convenzioni con qualsiasi ente o società sia pubblica che privata, associazione temporanea d'impresa, per lo svolgimento di tali progetti;

c) prevenire il disagio sociale privilegiando, tra tutte, progetti ed iniziative rivolte all'accoglienza, all'animazione, all'assistenza e al recupero di minori, anziani, persone in esecuzione penale, disoccupati, indigenti e qualunque iniziativa ed attività che sarà ritenuta rilevante da parte dei soci, al fine di promuovere l'inclusione sociale, anche avvalendosi di partenariati con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, etc.;

d) gestire attività attinenti ai servizi sociali volti alla dignità e al benessere degli individui, come regolamentati dalla legge regionale Puglia n.19/2006 e successive modifiche (e relativi regolamenti attuativi), attraverso la gestione di comunità alloggio, casa alloggio, casa di riposo, residenze sanitarie assistenziali e strutture sanitarie residenziali, anche mediante convenzioni tra pubblico e privato.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può:

I. Richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione, sia a livello frontale sia con formazione telematica a distanza, secondo le vigenti disposizioni di legge;

II. Avere rapporti con i mass-media per meglio diffondere le opportunità di formazione, aggiornamento ed orientamento al lavoro;

III. Partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali; partecipare a bandi di gara, concorsi e ad avvisi di misura e accedere a finanziamenti pubblici regionali, nazionali del Fondo Sociale Europeo e finanziamenti diretti della comunità europea;

IV. Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;

V. Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, fidejussioni, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;

VI. Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni.

VII. Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

VIII. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;

IX. Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

X. Tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e comunitari, secondo le disposizioni normative vigenti in materia;

XI. Porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico;

XII. Porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutarî.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente Statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 5 - Attività di interesse generale

L'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere i) k) e f). Esercita e organizza attività di promozione sociale, culturale, ricreative in generale, con particolare riguardo ai settori delle attività ricreative anche mentali, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area dei giochi sociali educativi in genere. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi mirati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 Agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 Giugno 2016, n. 106;

- m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

Art. 6 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi **dell'art. 6 del D. Lgs n. 117/2017** e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra indicate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Titolo III Funzionamento

Art. 8 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

Art. 11 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.



Art. 12 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art. 13 - Revisore legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente Statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art. 14 - Categorie di soci – ammissione numero degli associati

1. I soci possono essere fondatori, ordinari o onorari.
2. Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso per le spese approvate ed effettivamente sostenute. Si diventa soci ordinari su richiesta dell'interessato, con l'iscrizione del nominativo nel libro dei soci dell'Associazione ed il regolare versamento della quota sociale annua. Nel caso di soci minorenni, la richiesta di ammissione sarà sottoscritta dal soggetto che esercita sul minore la patria potestà.
3. Tra i soci ordinari, sono considerati Fondatori quanti sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.
4. I soci sono tenuti all'accettazione delle norme del presente Statuto, nonché ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi. Non saranno ammessi come soci quanti abbiano riportato condanne penali o carichi pendenti in corso, o presentino requisiti d'incompatibilità soggettiva od oggettiva con l'associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
5. Verranno nominati soci onorari quanti, in base alle proprie professioni ed attività, avranno fornito un considerevole contributo al raggiungimento degli scopi statuari, anche grazie al prestigio personale e professionale.
6. L'aspirante socio diviene automaticamente associato mediante l'iscrizione nel libro soci che avviene se, entro quindici giorni dalla domanda di ammissione, non intervenga il diniego da parte del Consiglio Direttivo a causa dell'assenza dei requisiti previsti dal presente statuto. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
7. L'adesione produce effetti solo dopo la trascrizione del nominativo del socio nel libro dei soci. Hanno diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in regola con le disposizioni del presente statuto.
8. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
9. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
10. Può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.(ai sensi dell'art.35 comma 3 del D. Lgs. 117/2017).

Art. 15 - Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi, hanno inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

3. Qualora l'Associazione richieda ed ottenga prestazioni professionali e/o intellettuali o lavorative, da parte dei suoi associati, distinte dalla attività istituzionale, esse saranno remunerate con criteri e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle risorse destinate al progetto in funzione del quale la prestazione è finalizzata ed all'interno del relativo quadro economico.

4. A tutti i componenti degli organi associativi spetta il rimborso delle spese sostenute per come determinate dal Consiglio Direttivo.

5. Per conservare la qualità di socio, ognuno è tenuto a versare annualmente la quota non inferiore alla minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono altresì tenuti ad osservare le regole previste nel presente statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche previo assenso degli interessati.

6. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

7. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 16 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni personali;
- decadenza, ossia perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo in ragione di accertati motivi di incompatibilità e indegnità;
- per esser venuto meno agli obblighi previsti dal presente statuto, ovvero per ogni altro motivo che comporti indegnità;
- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, inosservanza dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- morte del socio.

In qualsiasi momento ciascun socio può rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione, mediante comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto e/o rivalsa nei confronti dell'Associazione stessa. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale annuale.

Art. 17 - Patrocinatori

Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche o private che sostengono le attività dell'Associazione in programmi congiunti o con altre modalità e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'associazione particolare prestigio ed autorevolezza.

I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere, ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono. I Patrocinatori non partecipano all'Assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Art. 18 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'**17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017** le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, se non superino i 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 19 - Sostenitori

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 20 - Lavoratori

L'Associazione Ermes Puglia APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. (ai sensi dell'art.36 del D. Lgs 117/2017).

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 21 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea Sociale;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il vice-Presidente;
- e) Il tesoriere;
- f) Il segretario.

g) L'organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

2. I suddetti organi vengono eletti anche nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini

3. Le cariche durano sette anni e possono essere riconfermate più volte. Le sostituzioni effettuate nel corso del settennato decadono allo scadere del settennato medesimo. Le cariche sociali non sono retribuite, salvo il rimborso per le spese approvate ed effettivamente sostenute e fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente Statuto.

4. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 22 - L'assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. L'Assemblea ordinaria: • approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto; • approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale; • delibera sulle altre materie eventualmente

all'ordine del giorno. Sia in via ordinaria che straordinaria: • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; • approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Art. 23 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci. Questo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i suoi componenti. Il Consiglio dura in carica sette anni e i suoi membri possono essere rieletti più volte. Il Consiglio Direttivo elegge, a sua volta, a schede segrete, scegliendoli tra i suoi componenti, i membri formanti il Consiglio e cioè il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
2. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del Presidente. Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro. Il membro del Consiglio che non partecipa a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario indipendentemente dai motivi addotti, ad esclusione dei casi documentati di impedimento per malattia.
5. Il Consiglio può essere integrato con membri nominati ad hoc dall'Assemblea, su richiesta e proposta del Consiglio stesso, per particolari programmi o per particolari iniziative che richiedono un apporto qualificato, durano in carica per il tempo necessario alla realizzazione del programma. I membri nominati ad hoc, non hanno potere di voto in seno al Consiglio.
6. Le riunioni sono convocate dal Presidente, in linea di massima con periodicità almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, con comunicazione telefonica o via e-mail o telefonica.
7. Il Consiglio coordina lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed amministra le attività sociali, dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci, ai fini dell'adempimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, nel rispetto e fatte salve delle funzioni del Presidente. In particolare il Consiglio, senza esautività, ha i seguenti compiti:
 - Elegge tra i propri componenti il Presidente.

- Elegge tra i propri componenti il Vice Presidente.
 - Elegge il tesoriere e il segretario.
 - Assumere eventualmente il personale o assegnare eventuali incarichi per prestazioni di tipo occasionale o simili.
 - Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione.
 - Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico consuntivo annuali.
 - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nello statuto e nell'eventuale programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività.
 - Rigettare, ad insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti soci ove non in possesso dei requisiti necessari richiesti.
 - Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
 - Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.
 - Trasferire, costituire e regolamentare altre sedi periferiche dell'Associazione e controllarne il regolare funzionamento disponendone l'eventuale commissariamento ove ne ricorrano i presupposti.
 - Deliberare in ordine alla misura dei contributi annuali e/o straordinari di soci;
 - Compiere ogni attività e/o atto giuridico, negoziale, amministrativo, sociale, pubblicitario, di informazione e divulgazione anche scientifica dei risultati raggiunti e delle attività in corso, di indagine tecnica, scientifica o sociale, commerciale, informativa in genere, nonché di progettazione, di programmazione, di proposta, proposizione, ideazione e quanto altro serva allo scopo del raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.
8. Il Presidente può delegare ai componenti temporanei del Consiglio lo svolgimento di atti o attività che si rende opportuno svolgere per lo scopo della loro designazione, salve comunque le prerogative del Vice Presidente e del Tesoriere.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 24 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
2. Convoca l'Assemblea e la presiede; promuove e dirige d'intesa con il Consiglio Direttivo e nel rispetto degli indirizzi dell'assemblea dei soci, l'attività dell'Associazione. Il Presidente è eletto dall'Assemblea secondo le maggioranze prescritte.
3. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico spetta al Vice-Presidente convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Dirige, cura e coordina le attività culturali di formazione, ricerca, didattica, pubblicazioni, eventi e manifestazioni dell'Associazione.
5. Il Presidente assume l'incarico di aprire, gestire e chiudere i rapporti con gli istituti bancari, postali e/o finanziari di cui l'associazione di avvalga per il perseguimento dell'oggetto sociale. Tali mansioni possono essere delegate tramite atto sottoscritto dal Presidente al Tesoriere o al segretario.

Art. 25 - Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente, anch'egli eletto dall'Assemblea, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o per suo specifico mandato.

Art.26 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni, degli organi sociali competenti, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Predisporre lo schema dei rendiconti preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo.
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
- Predisporre quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente. In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono assunte dal Segretario.

Art. 27 - Il Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente nel corso dell'Assemblea dei Soci, di cui è membro, e può essere rinnovato nell'incarico durante l'Assemblea successiva. Esso è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo e alle Assemblee generali.

Ha il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali che sottoscrive con il Presidente. Svolge temporaneamente le funzioni del Tesoriere in caso di assenza dello stesso, mentre nell'eventuale sua assenza, le funzioni ad esso relative vengono svolte, sempre in via provvisoria, dal Vice Presidente o da un altro Consigliere indicato dal Presidente.

Art. 28 - L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati nell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio all'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30 - Il Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce il quale nominerà, eventualmente, anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 31 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

In casi di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- Quote associative e contributi dei soci.
- Contributi dei privati non soci.
- Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche.
- Contributi di organismi internazionali.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Introiti derivanti da convenzioni.
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- Proventi dall'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività, anche commerciale, posta in essere dall'Associazione al fine del sostegno economico delle sue finalità nonché da fondi provenienti dalla gestione di attività editoriale, divulgativa, di formazione culturale e professionale.
- Entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale e coincide con l'anno solare nella quale si corrisponde; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota

- associativa va versata entro il 31 gennaio del corrispondente anno. Il mancato rinnovo entro il termine sopra indicato prevede automaticamente la perdita dalla qualità di socio, senza alcuno obbligo di avviso da parte dell'Associazione.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione fino a che non regolarizzino la loro posizione.
 3. I soci nelle condizioni di cui al comma 2, non possono essere eletti e non possono votare in Assemblea.

Art. 33 - Rendiconti economici

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 34 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 35 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, (art. 9. D. Lgs. 2017/117) il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 37 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 38 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.